



Comune di Scandicci

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 6 del 13 Marzo 2017

Il giorno 10 del mese di Marzo dell'anno 2017, alle ore 15,30, in separata sede, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Scandicci, per esaminare le seguenti richieste di parere sulla seguente proposte di delibera:

1. proposta di delibera n° 29/2017 – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex Dlgs. 19/08/2016, n. 175 (TUSP);

Il Collegio dei Revisori

VISTI

- l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- l'art. 4, comma 2, del citato decreto consente il mantenimento delle partecipazioni in Società la cui attività sia:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”*
- considerato che l'art. 24 del TUSP stabilisce che entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 23.03.2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore dello stesso TUSP (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;
- Considerato che pertanto devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
 - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;
- il testo della proposta di delibera n° 29/2017
- il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 8/3/2017 dal Dirigente del Servizio programmazione e controllo servizi informatici e innovazione, dott. Marco Pandolfini;
- il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9/3/2017 dalla Dirigente dei Servizi Finanziari dott.ssa Letizia Baldi;
- della relazione tecnica ex art. 24 dlgs 175/2016;

preso atto:

- che le partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Scandicci al 23/09/2016 sono:

Ragione sociale	Capitale Sociale	Azioni e Quote	Valore unitario azione	% di partecipazione
Ataf Spa	€37.698.893,28	459.670	3,3452435	4,270 %
Casa Spa	€ 9.300.000,00	372.000	€ 1,0000000	4,000%
Consiag Spa	€ 143.581.967,00	13.033.336	€ 1,0000000	9,0772791%
Consiag Servizi Comuni Srl	€ 100.000,00	3.708,96	NR	5,650 %
Farma.net Spa	€ 6.049.296,00	492.072	€ 6,2700000	51,000%
Fidi Toscana Spa	€160.163.224,00	120	€ 52,0	0,005 %
Linea Comune Spa	€ 200.000,00	4.000	€ 1,0000000	2,000%
Publiacqua Spa	€ 150.280.056,00	17.649	€ 5,1600000	0,061%
Publies Energia sicura Srl	€ 156.000,00	4588,24	€ 1,0000000	2,94%
Quadrifoglio Spa	€ 61.089.246,00	1.297.064	€ 1,0000000	2,123%

- che le partecipazioni possedute indirettamente dal Comune di Scandicci al 23/09/2016 sono:

- partecipazione indiretta [come definita dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016] nella società Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

La suddetta partecipazione indiretta è stata acquisita tramite la società Farma.net Scandicci spa mediante sottoscrizione di quote per l'importo di € 50.000,00 nella "Banca di Scandicci Credito Cooperativo", successivamente oggetto di fusione per incorporazione nella "Banca di Credito Cooperativo di Impruneta" e, infine, oggetto di ulteriore fusione per incorporazione nella società "Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa".

Nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio della società Farma.net Scandicci spa al 31.12.2015, la suddetta partecipazione è iscritta per l'importo di € 49.996,00. La differenza, dovuta al concambio, è stata rimborsata.

Non vengono prese in considerazione, in questa sede, le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175.

- che, dall'esito della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni con requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Casa spa (comma 2, lett. d)
- Consiag spa (comma 2, lett. a)
- Farma.net Scandicci spa (comma 2, lett. a)
- Linea Comune spa (comma 2, lett. d)
- Publiacqua spa (comma 2, lett. a)
- Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa (comma 2, lett. a);

B) partecipazioni senza requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Consiag Servizi Comuni srl
- Publies Energia Sicura srl
- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa);

il Collegio, per quanto di sua competenza, esprime parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera 29/2017, invitando il Consiglio Comunale a provvedere secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016.

La riunione termina alle ore 16,00.

Il Collegio dei Revisori

**Luca Adelmo
Lombardi**

Firmato digitalmente da Luca
Adelmo Lombardi
ND: cn=Luca Adelmo Lombardi,
o=Imbldl70h02g628w, ou,
email=lombardy@tiscali.it, c=IT
Data: 2017.03.10 16:31:50
+01'00'

**Fabiano
Giacomelli**

Firmato digitalmente da Fabiano
Giacomelli
ND: c=IT, o=NON PRESENTE,
cn=Fabiano Giacomelli,
dnQualifier=20121115052350,
serialNumber=IT:GCMFBN59C16B
647D, sn=GIACOMELLI,
givenName=FABIANO
Data: 2017.03.10 16:44:40 +01'00'

**Roberto
De Marco**

Firmato digitalmente da
Roberto De Marco
ND: cn=Roberto De
Marco, o, ou,
email=robe6000@libero.it,
c=IT
Data: 2017.03.10 16:12:00
+01'00'

